



REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DEL MONTORFANO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Coccaglio n. 43 del 20/12/2017

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Cologno n. ____ del _____

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Istituzione del Corpo ed Oggetto del Regolamento

1. In esecuzione alla Convenzione appositamente approvata ex art. 30 del D.Lgs 267/00 dal Comune di Coccaglio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16 luglio 2015 e dal Comune di Cologno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22 luglio 2015, è istituito il Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni del Montorfano, ai sensi della Legge Quadro n.65/1986 e della Legge Regionale Lombardia n. 6/2015.

2. Il presente regolamento, in esecuzione agli art.4 e 7 della Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale n. 6/2015, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, l'attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale in forma associata, che gode di autonomia gestionale assicurando la sua organizzazione con modalità tali da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

Art. 2

Definizioni

Si indicano le seguenti definizioni adottate nel presente atto:

TUEL: il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Convenzione: l'atto costitutivo del Corpo di Polizia Locale in forma associata;

Servizio Associato (Intercomunale) di Polizia Locale: il servizio di polizia locale svolto in maniera associata nell'ambito dei comuni aderenti alla convenzione;

Corpo intercomunale o Corpo associato: il Corpo associato di Polizia Locale risultante dalla confluenza dei corpi e servizi di polizia locali dei Comuni convenzionati;

Comuni convenzionati: i comuni aderenti alla convenzione;

Comune Capo Convenzione: il Comune di Coccaglio;

Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale: il presente Regolamento, approvato dalle Giunte Comunali dei comuni associati.

Art. 3

Finalità e compiti del Corpo

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi delle Amministrazioni associate espressi attraverso la Conferenza dei Sindaci prevista dall'art. 5 della Convenzione istitutiva, e di concorrere ad un regolare e ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi individuali facenti capo al singolo. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto delle esigenze di tutela degli utenti.

2. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale adempie alle funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana e rurale e di polizia amministrativa previste in capo ai comuni da leggi e regolamenti statali e regionali, nonché a quelle conferite alla Polizia locale dal presente regolamento e dagli altri regolamenti o dagli statuti dei comuni associati.

3. Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale, nei limiti delle proprie attribuzioni e ferme restando le generali competenze di cui al precedente comma 1, provvede in particolare a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme

- concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, la polizia ambientale, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi,
- b) svolgere servizio di polizia stradale;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
 - d) collaborare con gli organi di Polizia dello Stato e della Protezione civile, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
 - e) prestare servizio d'ordine e di vigilanza necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del Comune;
 - f) contribuire a migliorare la sicurezza urbana anche attraverso presidi ed opportune attività di prevenzione ed informazione in particolare in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza;
 - g) emettere le ordinanze di competenza del Servizio.

Art. 4

Competenza territoriale del Corpo

1. Ai fini della competenza territoriale del Corpo e dell'applicazione delle norme di legge, statuto e regolamento che fanno riferimento al territorio del Comune quale circoscrizione territoriale per la validità degli atti e per la legittimità dei comportamenti tenuti dagli appartenenti al Corpo, si considera territorio comunale il complesso dei territori dei comuni aderenti.
2. La previsione di cui al comma prima si applica a ogni istituto giuridico che assuma la circoscrizione territoriale quale criterio per la propria applicazione.

Art. 5

Collocazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale nelle Amministrazioni Comunali

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è parte integrante delle strutture organizzative dei Comuni associati.
2. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è alla dipendenza del Sindaco di ciascun comune associato con riferimento agli affari che riguardano le funzioni sindacali da esercitarsi nei rispettivi territori comunali.
3. Il Sindaco del comune capo convenzione, previo concerto della Conferenza dei Sindaci nei casi previsti dal presente regolamento, dagli Statuti e dai Regolamenti dei comuni associati e dalla convenzione istitutiva, esercita funzioni di indirizzo politico per le materie relative all'amministrazione generale del Corpo associato, ferma restando la competenza diretta della Conferenza dei Sindaci qualora prevista dalle vigenti disposizioni Statutarie o Regolamentari.
4. In particolare al Sindaco del Comune Capo Convenzione, o in sua assenza quello dell'altro Comune convenzionato, competono la vigilanza sul Corpo e il potere di impartire direttive al Responsabile del Corpo (Comandante) per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto della programmazione e degli obiettivi prefissati dalla Conferenze dei Sindaci.
5. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale Al

Comune Capo Convenzione è demandata la formale istruzione, stesura dei progetti e presentazione delle relative domande di finanziamento.

6. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del Comandante, lo stesso è responsabile verso la Conferenza dei Sindaci e dei Sindaci dei Comuni associati dell'impiego tecnico operativo e della disciplina degli addetti.

7. Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, il personale del Corpo, messo a disposizione dalla Conferenza dei Sindaci, su motivata richiesta, per particolari operazioni da svolgersi in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato da compiersi nell'ambito delle proprie attribuzioni, dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle eventuali intese tra detta Autorità e la Conferenza dei Sindaci.

Art. 6

Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e dalla L. R. n. 6/2015;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;

• svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo;

• collaborano nei controlli nell'ambito delle proprie competenze con i responsabili degli altri Servizi Comunali;

• collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e degli altri Enti locali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art.7

Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è costituito da un nucleo comando, da un ufficio amministrativo del Comune, e da strutture tecnico-operative.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 8

Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 6/2015.

2. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune di appartenenza,

mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

3. L'organico del Corpo è determinato dalla conferenza dei Sindaci dei comuni associati in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio, in conformità e nel rispetto della normativa di settore. Esso è soggetto a revisione in conformità ai criteri indicati dall'art. 7 comma 2 della Legge Quadro 65/86, dalla Legge Regionale n. 6/2015, nonché alle norme generali in materia di organici.

4. Nell'espletamento del servizio d'istituto, gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria, in quanto ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal Comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

Art. 9

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio; spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

3. Nell'espletamento del servizio d'istituto, gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria, in quanto ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal Comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

Art. 10

Competenze degli operatori di Polizia Locale

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;

- svolgere compiti di polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;

- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;

- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;

- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;

□□svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e d.lgs 112/98;

□□sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

□□di espletare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art.11

Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, nel limite delle proprie attribuzioni a norma dell'art. 5 della Legge Quadro 65/86 esercitano anche:

a) Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo (Comandante - Vice Comandante) ed agli addetti al coordinamento e al controllo ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.

b) servizio di polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;

c) funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge 65/86.

2. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5, commi 2° e 3° della legge 65/86.

3. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è formato dalle seguenti figure professionali con le relative articolazioni:

- Ufficiale
- Sottufficiale
- Agente

4. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale può avvalersi anche di personale con compiti amministrativi e tecnici per la predisposizione e la cura delle pratiche inerenti alla struttura del Comando.

5. Il personale del Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, riveste la qualifica di:

a) agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori (Agenti) o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del Servizio ed agli addetti al coordinamento e controllo,

ai sensi dell'art. 57 II - III comma - del Codice di Procedura Penale;

b) agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada;

c) agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86; la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II e III comma dell'art. 5 della Legge 65/86;

d) pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del Codice Penale;

e) messi notificatori ai soli fini della notificazione degli atti relativi alle materia di competenza.

Art. 12

Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco del Comune Capo convenzione, o in sua assenza dal Sindaco dell'altro Comune convenzionato, promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione delle Amministrazioni convenzionate con il servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici e assistenza nell'espletamento di servizi scolastici; per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art.13

Attribuzioni e Compiti del Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Il Comandante espleta le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni ed in particolare di quelli contenuti nel D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, nel D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e nello Statuto dei Comuni associati e nel regolamento di organizzazione, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali, assicurando in particolare le procedure della Legge 241/90.

2. Il Servizio Associato di Polizia Locale dipende direttamente dal Comandante. Il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale viene individuato nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Coccaglio. Il Comandante corrisponde al grado di Commissario Capo e lo stesso è titolare di posizione organizzativa.

3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, è responsabile verso i Sindaci od Assessori delegati del Comune capofila e dei Comuni associati, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'istituto, al Comandante spetta:

a) il comando e la direzione del Corpo di Polizia Locale ed è direttamente responsabile dei risultati delle attività e della gestione del Comando;

b) l'organizzazione e la gestione del Corpo, nell'ambito degli obiettivi di lavoro, delle risorse professionali e strumentali assegnate;

c) l'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esatta esecuzione;

d) l'emanazione di direttive e vigilanza sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;

e) curare l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al servizio;

f) coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;

g) mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli organismi del Comune e di altri enti collegati al Corpo per necessità operative;

h) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;

i) rispondere al Sindaco dei risultati rispetto alle direttive ricevute;

j) esprimere pareri di legittimità su tutti gli atti inerenti la Polizia Locale, ovvero sulla gestione, e l'acquisto dei mezzi, delle apparecchiature in dotazione, l'armamento e la massa vestiario.

Nell'ambito della disciplina degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il Comandante propone gli opportuni provvedimenti disciplinari. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante ed in assenza anche del medesimo, dall'ufficiale più anziano in grado.

Art. 14

Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante

1. Il Vice Comandante viene individuato nella persona del Comandante/Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di Cologne, con qualifica di istruttore direttivo di Polizia Locale (Commissario Aggiunto).

2. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante e lo coadiuva nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo e disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati; fornisce l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio; disimpegna servizi di particolare rilievo; esegue interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici, istruisce pratiche connesse all'attività di Polizia Locale e redige relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi; svolge, all'occorrenza, i compiti propri degli ufficiali di Polizia Locale.

3. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15

Attribuzione e doveri degli Ufficiali Direttivi

1. L'Ufficiale direttivo, che corrisponde al grado di Commissario Aggiunto di Polizia Locale,

coadiuva il Responsabile del Corpo, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia locale e assume gli incarichi che gli sono stati affidati, nonché deve:

Curare l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, coordinandone l'operato;

Coordinare il personale assegnato nonché la relativa organizzazione, coerentemente con l'assetto organizzativo del Comando;

Sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;

Coadiuvare il Comandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza della puntualità, della correttezza di comportamento e dell'uniforme;

Emanare disposizioni particolareggiate di organizzazione delle Unità operative assegnate, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del Comando, nonché fornisce istruzioni normative ed operative al relativo personale.

Art. 16

Attribuzioni e competenza dei Sottufficiali

1. Il sottufficiale è previsto come figura intermedia di coordinamento e controllo nell'esecuzione dei servizi interni o esterni, nell'ambito dell'organizzazione e secondo le direttive impartite dal Comando.

2. Rientrano tra i compiti del sottufficiale :

coadiuvare l'ufficiale di turno, se presente, nella gestione operativa del personale;

curare l'esatta esecuzione delle direttive impartite dall'ufficiale di riferimento da parte del personale assegnato;

il coordinamento e controllo operativo e gestionale del personale di P.L. di grado inferiore, nell'ambito di una specifica programmazione dei servizi, curandone l'impiego tecnico operativo;

fornire adeguate istruzioni agli agenti nell'ambito delle materie di competenza;

espletare ogni altro incarico affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui risponde direttamente.

Art. 17

Attribuzioni e competenze degli Agenti Istruttori

1. L'Agente Istruttore non riveste una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti, se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati, compatibilmente alla qualifica rivestita.

2. La nomina di agente istruttore, effettuata con atto del Comandante, costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato, valutato secondo i seguenti criteri: a) anzianità di servizio; b) particolari compiti di responsabilità assegnati; c) qualità della prestazione svolta.

3. Nell'ambito dei servizi esterni l'Agente istruttore riveste la qualifica di "capo pattuglia" ed allo stesso, nel caso in cui nello svolgimento di servizi istituzionali non vi sia la presenza di ufficiali e/o sottufficiali, è affidato il coordinamento ed il controllo degli agenti impiegati nei servizi stessi.

Art. 18

Attribuzioni e compiti degli agenti

1. Oltre a quanto specificato nell'art. 9, gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per le esecuzioni degli interventi.

2. Gli agenti del servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;

esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;

redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;

- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 19

Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto al servizio associato di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco del Comune associato, o un Assessore da lui delegato, ed il Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

2. I Comuni associati, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Esecutivo Gestionale, assicurano la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 20

Modalità di accesso al Corpo

1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

2. I candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Corpo di Polizia Locale dovranno essere sottoposti a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria.

3. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche

funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 21

Aggiornamento e Formazione del personale di P.L.

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente, Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

2. Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra. Durante il periodo di prova, e, comunque, fino

all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

3. Tutti gli operatori sono addestrati al pronto soccorso sul posto.

4. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 22

Uniforme di servizio

1. La divisa della Polizia Locale è composta dalle seguenti uniformi:

- a) uniforme ordinaria
- b) uniforme di servizio (divisa operativa)
- c) uniforme per servizi d'onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala).

L'uniforme ordinaria è destinata ai servizi di istituto interni ed esterni e viene indossata durante l'intero orario di servizio, salvo specifica dispensa del Comandante.

L'uniforme operativa è destinata a particolari servizi esterni individuati dal Comandante.

L'uniforme di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'Amministrazione e ai servizi di scorta al Gonfalone.

L'uniforme di gala è in dotazione ai soli ufficiali di polizia locale.

2. Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.
3. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme ad esclusione dei distintivi autorizzati; analogamente, non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti dell'uniforme diverse tra loro.
4. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possono arrecare danno al prestigio della Polizia Locale.
5. Le caratteristiche tecniche, i colori, la foggia, gli accessori delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia con apposito regolamento.
6. La quantità dei capi di vestiario, nonché la relativa fornitura, viene stabilita ed eseguita, secondo una programmazione approvata dal Comandante, nel limite delle risorse finanziarie destinate da ciascun Comune a tale finalità.

Art.23

Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, dal vigente Regolamento Regionale in materia.
2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, dalla Regione Lombardia e dal Comune.
3. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art.24

Arma d'ordinanza

1. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dallo specifico "Regolamento Speciale (Attuazione D.M.I. 04.03.1987 Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale", approvato dai Consigli Comunali di ciascun Comune associato, a cui si fa espresso invio.
2. L'addestramento e la consegna dell'arma e l'uso viene stabilito con il predetto Regolamento.
3. Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni al maneggio delle armi, presso idoneo tiro a segno nazionale.
4. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, che effettuano servizi esterni, l'arma in dotazione viene affidata in forma continuativa.
5. Per gli appartenenti al Corpo che sono assegnati esclusivamente agli uffici di Comando, l'arma verrà assegnata in via occasionale solamente in caso di servizi esterni che ne richiedono l'impiego.
6. L'arma deve essere portata al seguito, secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma e può essere impiegata solamente nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge Penale.
7. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione.
8. Il Comandante esegue periodicamente controlli sulle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

Art.25

Strumenti di autotutela

1. Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale.
2. Tali strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile, le cui caratteristiche e modalità d'impiego sono disciplinate dal R.R. 13/07/2004 n. 3 e saranno automaticamente adeguati alle eventuali successive disposizioni regionali.
3. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

Art.26

Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono disciplinate dall'apposito Regolamento Regionale.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnate in dotazione all'unità operativa o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art.27

Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. E' data facoltà al solo Comandante di prestare servizio in abiti civili, purché venga tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità del servizio.
3. Per tutti gli altri addetti di Polizia Locale, l'attività di servizio può essere svolta in abiti civili solo nei seguenti casi:
 - a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile, indicati dal Comandante;
 - b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
 - c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari;
 - d) nel caso in cui l'operatore risulti in servizio di reperibilità.

Art.28

Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono muniti di un tesserino di riconoscimento fornito dall'Amministrazione comunale capo convenzione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 - IV comma- del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145. La tessera di servizio ha la struttura, testo, colore e dimensione previsti dal relativo Regolamento Regionale.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo, in servizio esterno, devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento e deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili.
3. La tessera ed i distintivi devono essere riconsegnati al Comandante qualora il dipendente cessi definitivamente il servizio.
4. Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma regionale, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di polizia stradale (paletta). L'uso di

tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art.29

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste dal titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

3. Il Comandante dispone l'assegnazione degli incarichi tenendo conto dei criteri di capacità e preparazione professionale, titolo di studio e delle attitudini personali. All'interno del Servizio è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità, flessibilità e interscambiabilità delle funzioni, nel rispetto della categoria di appartenenza e del grado.

Art.30

Servizi stradali appiedati e a bordo di veicoli

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati e automontati. L'assegnazione del personale ai predetti servizi avviene con disposizione del comandante nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti.

2. Tutti gli addetti al Corpo possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

3. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Comando, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione al superiore.

Art.31

Agente di zona - Polizia di prossimità

1. Il Comandante della Polizia Locale, in attuazione delle direttive della Conferenza dei Sindaci o del Sindaco del Comune Capo Convenzione può prevedere dei servizi di prossimità atti a garantire la presenza di agenti in particolari zone - aree, compatibilmente con le risorse umane disponibili. L'agente di zona - area ha compiti prevalentemente preventivi finalizzati a ridurre l'allarme sociale, gli atti incivili ed effettuare attività di "ascolto".

Art.32

Collegamento dei servizi via radio/telefono

1. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o telefono di servizio al Comando di Polizia Locale.

2. Gli operatori di P.L. devono portare sempre con sé la radio, se in dotazione, e devono mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando stesso nonché devono tenere sempre acceso il cellulare di servizio se assegnato.
3. Essi devono dare la posizione richiesta, eseguire le istruzioni provenienti dall'ufficio. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro prefissato.
4. La pattuglia di P.L. ha altresì in dotazione un telefono cellulare, il quale deve rimanere durante il servizio e durante la reperibilità, sempre acceso.

Art.33

Servizi di pronto intervento

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con i veicoli collegati via radio/cellulare con il Comando.

Questi servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo le istruzioni impartite, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio.

Art 34

Servizi interni

1. Ai servizi interni è posto personale individuato dal Comandante, oppure personale amministrativo messo a disposizione dalle Amministrazioni associate.

I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

2. Per le attività interne di polizia di supporto operativo dovrà essere utilizzato esclusivamente personale di Polizia Locale, mentre a quelli burocratici può essere adibito anche personale amministrativo.

Art.35

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, dal superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento il personale specificatamente assegnato a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

4. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

5. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio, previa correlazione con il Comando stesso.

6. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente Servizio.

7. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

8. Tutti gli Agenti in servizio esterno nell'ambito dell'orario di lavoro compilano un rapporto giornaliero dell'attività svolta.

Art.36

Ordine di servizio

1. Il Comandante predispone gli ordini di servizio e sovrintende agli ordini di servizio disposti dall'ufficiali o dal sottoufficiale eventualmente incaricato.
2. Il servizio è composto di regola su due (o su tre turni), garantendo la continuità di 11 ore, su fascia oraria stabilita dalla conferenza dei Sindaci.
3. Gli ordini di servizio sono collocati su apposita bacheca e sono di norma a base mensile/settimanale, essi indicano per ciascun dipendente: turno e orario di lavoro, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio ed eventuali disposizioni particolari allegate, ovvero, in caso di necessità, impartite anche verbalmente.
4. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per il servizio specifico.
5. Per esigenze particolari ed eccezionali di servizio, l'addetto al coordinamento e controllo può, informando l'operatore, modificare l'orario di servizio. Le richieste di modifica dell'orario di servizio, da parte dell'interessato, dovranno essere comunicate in anticipo ed autorizzate dal Comandante.

Art.37

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Previo accordi tra le Amministrazioni interessate per le prestazioni d'ausilio e soccorso, di natura temporanea, in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente del territorio e l'ordinato vivere civile, ovvero quando operano in convenzione, gli operatori di Polizia Locale possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza; in tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale convenzionata o che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
2. Tali servizi vengono prestati nel rispetto delle normative vigenti e con autorizzazione del Comandante o mediante provvedimenti - convenzioni.
3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia Locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana ed ambientale.

Art.38

Efficacia del servizio

1. Il Comandante è tenuto ad informare per iscritto semestralmente al Sindaco del Comune Capo convenzione sui risultati ottenuti dai servizi svolti e sulla loro efficacia, rispetto alle finalità generali indicate all'art. 26, così da individuare l'esigenza globale dei servizi, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 39

Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità interna del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 40

Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi di cui all'art. 30, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo.
2. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.
3. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 41

Prestazioni straordinarie

1. Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Comandante, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 42. In tale caso il Comandante valuterà la sussistenza delle condizioni che hanno richiesto il prolungamento del servizio per la liquidazione delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 42

Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del Servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di Servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 43

Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei Servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.
2. I Sindaci dei Comuni convenzionati, su richiesta del Comandante, possono sospendere i congedi e licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 44

Reperibilità e Indennità di turno

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante, sentita la conferenza dei Sindaci, può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dall'accordo nazionale di comparto, e nei limiti delle risorse finanziarie destinate dalla Contrattazione Decentrata di ciascun comune associato a tale istituto.

2. E' previsto il riconoscimento dell'indennità di turno, nei casi in cui viene effettuato. Gli istituti nel presente articolo contemplati sono regolati dalle norme vigenti in materia.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 45

Norme generali: Doveri

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale del comune di appartenenza organica, e nel codice di comportamento nelle direttive della Polizia amministrativa di cui al Decreto Ministeriale Pubblica Funzione del 31/03/94.

2. Gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di emergenza previste dal presente regolamento.

Art. 46

Cura dell'uniforme e della persona

1. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona. è escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 47

Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

2. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

3. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 48

Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità o il prestigio di essi.

Art. 49

Comportamenti in pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2. Egli deve sempre corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità; deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

3. L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome e quando richiesto e, per il personale espletante servizio esterno, anche temporaneo, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

4. Durante il Servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione e non deve intrattenersi in futili occupazioni.

Art. 50

Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

2. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera.

3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;

b) per i motociclisti in marcia e per coloro che sono alla guida di autoveicoli;

c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art.51

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale per il personale del Comune capo convenzione nonché dal CCNL e dal codice disciplinare dei dipendenti della pubblica amministrazione.

2. E' prevista la tutela legale da parte delle Amministrazioni Comunali associate, fatti salvi i diritti della stessa in caso di soccombenza per sentenza passata in giudicato.

Art. 52

Casi di assenza dal servizio, congedi e permessi

1.L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

2.Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo anche mediante comunicazione telefonica, almeno un'ora prima dell'inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

3. I congedi ordinari, straordinari o i permessi retribuiti o brevi, previsti dalla Contrattazione

Collettiva di comparto vigenti, sono autorizzati dal Comandante. Di tale autorizzazione deve essere data comunicazione all'ufficio competente ed al sindaco ed al segretario comunale del comune di appartenenza.

Art. 53

Accertamenti sanitari

1.In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dell' A.S.L.. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

2.Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale è delegata a stabilire i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi. La Conferenza dei Sindaci precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 54

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

1.Il Comandante segnala al Sindaco del Comune Capo Convenzione, nonché alla Regione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 55

Trattamento economico

1.In applicazione alle disposizioni vigenti, le Amministrazioni Comunali associate corrispondono al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

Rinvio a disposizioni generali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di personale ed q quanto previsto dai CCNL in vigore.

2. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di armamento degli appartenenti al Corpo

Associato di Polizia Locale si fa espresso rinvio al “Regolamento Speciale (Attuazione D.M.I. 04.03.1987 Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Locale”, approvato dai Consigli Comunali di ciascun Comune associato.

Art. 57

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento, entra in vigore, contestualmente all’esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

3. Il Presente Regolamento viene pubblicato anche sul sito internet dei Comuni associati.